



Federalismo IN Toscana

Trimestrale di informazione per cittadini e imprese

1 2010

Anno V
Numero 1
Marzo
2010

Il federalismo demaniale

di Susanna Trambusti, Giulia Vivoli*

Il 17 dicembre 2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo di attuazione dell'art. 19 della legge delega n. 42/2009, "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio". Si tratta del primo decreto di attuazione del federalismo fiscale riguardante il cosiddetto "federalismo demaniale". In base a quanto previsto dalla legge sul federalismo fiscale, in sede di Conferenza Unificata dovrà essere raggiunta un'intesa sullo schema di decreto legislativo, (l'odg in Conferenza era previsto per il 27 gennaio 2010 ma è stato rinviato) e di seguito il testo sarà trasmesso alle Camere affinché su di esso siano espressi i pareri della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari di merito. Entro il 21 maggio 2010 il decreto dovrà essere definitivamente emanato. Lo schema del decreto non delinea una chiara disciplina delle fasi di individuazione e attribuzione dei beni tuttavia, dopo un'attenta lettura del testo, si ritiene che la procedura e i criteri siano quelli di seguito sintetizzati.

Lo schema del decreto legislativo

Il testo del decreto prevede alcuni criteri generali per l'attribuzione a titolo gratuito dei beni della Stato. I criteri sono quelli di sussidiarietà, adeguatezza e territorialità, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni e valorizzazione ambientale.

I beni da trasferire sono: a) demanio marittimo (lido del mare, spiagge, porti, rade, ecc.) e relative pertinenze con esclusione dei beni direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali; b) demanio idrico (fiumi, torrenti, laghi e acque definite pubbliche dalle leggi in materia) e relative pertinenze nonché opere idrauliche e di bonifica; c) aeroporti di interesse regionale e relative pertinenze; d) miniere e relative pertinenze; e) aree e fabbricati non utilizzati per esigenze governative. Sono esclusi dal trasferimento, oltre agli immobili utilizzati per comprovate esigenze governative, i beni appartenenti al patrimonio culturale, i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale ed internazionale, le reti di interesse statale e le strade ferrate in uso. Con riferimento allo status dei beni, secondo lo schema di

decreto, i beni vengono trasferiti con pertinenze, accessori, oneri e pesi ed entrano a far parte del patrimonio disponibile dell'Ente Locale o della Regione, salvo quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale che restano assoggettati al regime posto dal codice civile. L'ente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, fermi restando i vincoli ambientali, storici e artistici. La procedura di trasferimento prevede che l'Agenzia del Demanio pubblici l'elenco dei beni esclusi, a seguito di comunicazione motivata da parte delle amministrazioni dello Stato.

Entro 180 giorni dalla entrata in vigore del decreto legislativo vengono emanati e pubblicati uno o più DPCM contenenti gli elenchi dei beni da attribuire e degli Enti Locali o delle Regioni ai quali vengono attribuiti, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Per tutti i beni trasferiti, escluse le aree e i fabbricati, gli effetti del trasferimento decorrono dalla data di pubblicazione dei DPCM nella Gazzetta Ufficiale. Per le aree e i fabbricati, invece, gli enti territoriali interessati all'acquisizione dovranno far domanda entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U. dei decreti. Sulla base poi delle domande presentate, entro i successivi 30 giorni sarà adottato un ulteriore DPCM, con effetto dalla data della sua pubblicazione in G.U., che costituirà titolo per la voltura catastale e la trascrizione.

Brevi considerazioni sullo schema di decreto legislativo

Considerate le tipologie dei beni oggetto dell'attribuzione, è evidente che si tratta di una operazione di enorme portata, paragonabile a quella dei trasferimenti di beni avvenute nel 1972 con i Decreti Colombo ed a quella del 1979 a seguito del D.P.R. 616 e ben più ampia dei trasferimenti previsti dalla legge Bassanini. Proprio con l'esperienza di queste precedenti operazioni e delle problematiche pratiche e procedurali derivate dalle stesse si possono quindi fare alcune osservazioni di tipo esclusivamente procedurale, prescindendo cioè dalla natura dei beni e da considerazioni nel merito.

Vengono sostanzialmente trasferiti tutti i beni del "demanio" propriamente detto, elencati nell'art. 822 del codice civile e

tradizionalmente indicati come "demanio necessario" cioè quelli che, per loro natura, appartengono solo allo Stato. Ora invece allo Stato vengono mantenuti in proprietà soltanto quei beni che rispondono ad esigenze unitarie e nazionali. Passano quindi innanzitutto agli enti locali ed alle Regioni le spiagge, le rade, i porti (con le esclusioni dette), i fiumi, i torrenti, i laghi di interesse regionale o provinciale. Appare difficile che in un DPCM, atto necessariamente a contenuto più generale, possa avvenire l'esatta individuazione di questi beni che, come è noto, non sempre sono catastalmente individuati e per i quali non risulta esserci un preciso censimento.

Dato che gli effetti del trasferimento avverranno da una data certa sarà opportuno chiedere altrettanto certezza sull'oggetto del trasferimento (precisa indicazione del bene principale e esatta individuazione di quelli pertinentziali). Ciò non solo ai fini di trasparenza e chiarezza sulle competenze e attribuzioni, ma anche ai fini delle responsabilità da esso derivanti, responsabilità che, data la natura dei beni, non devono assolutamente essere sottovalutate.

Inoltre, per i beni individuati e attribuiti con l'inserimento negli elenchi (art. 3, comma 1), non è previsto che il DPCM costituisca titolo per la trascrizione e voltura, atto questo necessario e indispensabile per eseguire le formalità di legge. Una considerazione analoga va fatta anche sul trasferimento di aree e fabbricati: in questo caso si tratta di beni catastalmente individuati, spesso anche oggetto di utilizzo da parte di soggetti terzi e che possono anche essere gravati da diritti a favore di terzi. Tali beni dovrebbero (il condizionale è d'obbligo) essere in regola con le normative urbanistiche, edilizie ed energetiche che valgono per tutti i soggetti pubblici e privati e che non prevedono specifiche esclusioni per l'amministrazione statale. Nei trasferimenti di proprietà private, ma anche in quelle pubbliche, occorre dare atto della situazione del bene in modo che chi acquista sia consapevole della situazione e delle eventuali problematiche.

(segue a pag. 3)

Enti Locali

L'opportunità di un Patto territoriale Toscano: il punto di vista di una Provincia

di *Rocco Conte**

Il Patto di Stabilità Interno 2010/2012, così come disciplinato dall'art. 77-bis del D.L. 112/08, conferma il principio della competenza mista che viene misurato secondo un doppio binario: da un lato il dato di competenza (accertamenti ed impegni) per la parte corrente e dall'altro quello di cassa (riscossioni e pagamenti) per la parte in conto capitale. Ai fini della determinazione degli obiettivi annuali di miglioramento, gli Enti dovranno in primo luogo tener conto dei risultati raggiunti nel 2007, e successivamente, dell'aver rispettato o meno il Patto di Stabilità Interno nell'anno 2007: in base a questi due parametri ogni ente calcola il proprio obiettivo.

L'art. 9-bis del D.L. n. 78/2009 (L.n. 102/2009) ha consentito, agli Enti locali "virtuosi" e per il solo anno 2009, di escludere dai vincoli del Patto i pagamenti in conto capitale per un importo comunque non superiore al 4% dell'ammontare dei residui passivi della gestione investimenti risultanti dal rendiconto 2007.

Un ulteriore elemento di novità introdotto nel 2009 riguarda la responsabilità disciplinare ed amministrativa attribuita direttamente ai funzionari degli Enti locali che adottano provvedimenti che comportano l'assunzione di impegni di spesa senza aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con le regole di finanza pubblica.

Per quanto riguarda i risultati ottenuti negli ultimi anni occorre specificare che nel 2009 nessuna Provincia italiana, a differenza dei Comuni, ha potuto beneficiare del meccanismo di premialità previsto dalla normativa statale, in quanto, paradossalmente, non è risultata sanzionabile nessuna Provincia ed il comparto ha conseguito nel suo complesso i target fissati dalla manovra. Con riferimento al quadro regionale, inoltre, sia nel 2008 che nel 2009 tutte le Province toscane hanno rispettato il Patto di Stabilità, mentre nell'anno 2007, anno a base del calcolo, l'unica Provincia che non rientra nei parametri previsti risulta essere quella di Grosseto.

Con riguardo alla gestione degli investimenti, tutte le Province toscane, per assicurare il rispetto del Patto di Stabilità Interno 2010, dovranno contenere le spese di investimento entro la somma complessiva di circa 186 milioni di euro (al massimo 86 milioni di euro di risorse proprie), spendendo nel 2010 non più del 64% dell'analogo dato

registrato nel 2007 (295,30 milioni di euro). Nel corso del 2010 si auspica che venga almeno riproposta una manovra analoga a quella prevista per il 2009 dall'art. 9-bis (pagamenti in deroga alle regole del Patto) anche se, per essere realmente efficace, tale manovra dovrebbe essere di dimensioni superiori rispetto a quella dell'anno precedente. Questo consentirebbe, evidentemente, di smaltire la massa residuale netta (residui passivi del titolo II della spesa al netto dei residui attivi al titolo IV dell'entrata) accumulata prima del 2009 (senza tenere pertanto conto dai residui provenienti dall'anno 2009), per assorbire la quale, con le attuali regole di finanza pubblica, occorrerebbero in media cinque anni, con situazioni che variano dai 14 anni della Provincia di Grosseto ai 2 anni di Province quali Prato, Livorno e Pisa.

E' del tutto evidente che il meccanismo così delineato non avvantaggia l'economia locale, non dà garanzie alle imprese circa i tempi di pagamento e rischia di portare ad una diminuzione complessiva delle opere pubbliche sul territorio.

Il comma 11 dell'art. 77-ter del D.L. n.112/2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, ha introdotto una rilevante novità rispetto al passato in quanto, per la prima volta è prevista la facoltà per le Regioni di "adattare" le regole ed i vincoli posti dalla normativa nazionale (art. 77-bis) in relazione alle diverse situazioni finanziarie degli Enti locali compresi nel proprio territorio, fermo restando l'obiettivo determinato complessivamente dalle regole del Patto di Stabilità per gli Enti locali. Tale norma prevede comunque che la suddetta facoltà possa essere esercitata soltanto sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle Autonomie Locali.

La Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2 del 27 gennaio 2009 prevede al paragrafo h) che qualora una Regione volesse esercitare la suddetta facoltà, l'obiettivo complessivamente a carico degli Enti locali ricadenti al suo interno dovrà comunque essere quello fornito dalla Ragioneria Generale dello Stato: è pertanto necessario che le Regioni effettivamente interessate prendano contatti direttamente con la stessa Ragioneria.

Sul piano dei principi, l'opportunità di adottare un "Patto di Stabilità Regionale" costituisce un importante riconoscimento nella direzione del federalismo fiscale, da valutarsi ancor più positivamente alla luce delle sempre più stringenti normative dettate nel corso degli ultimi anni in materia di Patto di Stabilità Interno.

Esistono già delle esperienze concrete in tal senso di alcune Regioni che sono in fase avanzata di definizione di un Patto regionale. Ma anche in Toscana la Regione, l'Upi e l'Anci hanno predisposto un'intesa

che è attualmente all'esame del tavolo di concertazione: tale intesa avrebbe anche il compito di definire i possibili contenuti di un Patto di Stabilità regionale con proposte condivise e programmate sul concorso agli obiettivi di finanza pubblica, principalmente al fine di consentire un più efficace sfruttamento delle risorse complessivamente a disposizione del comparto regionale per investimenti sul territorio.

Una volta operativo questo meccanismo, gli scostamenti positivi (differenza tra saldo finanziario misto realizzato e obiettivo programmatico) potrebbero essere redistribuiti a favore degli Enti che hanno maggiore necessità di sostenere spese per investimento attraverso un meccanismo compensativo a livello regionale, tra Province e Comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica complessivamente determinato.

Il Patto territoriale è la sfida principale che oggi abbiamo davanti per semplificare il sistema delle norme del Patto di Stabilità Interno e fornire agli Enti locali l'autonomia e la responsabilità nella definizione delle politiche in un quadro che renda trasparenti le vere gestioni virtuose e quelle non virtuose.

Infatti, stante l'attuale disciplina, entro il 2011 tutti gli Enti locali soggetti al Patto porteranno i loro bilanci in avanzo e non avranno più spazio per contrarre mutui e quindi per sostenere i propri investimenti: è evidente che il realizzarsi di un tale scenario potrà creare in futuro non pochi problemi per lo sviluppo del sistema economico del Paese.

In un contesto ove vige l'impossibilità di attuare qualsiasi manovra fiscale, in cui gli avanzi di amministrazione non sono spendibili senza incidere nelle regole del Patto ed il sistema dei pagamenti alle imprese è fortemente compromesso, si ritiene auspicabile attribuire alla Regione un ruolo decisamente più significativo. In tal senso, infatti, il governo regionale dovrebbe rappresentare il soggetto cui demandare l'individuazione di soluzioni più vicine alle effettive esigenze del singolo Ente; un soggetto capace di intervenire, fermo restando l'obiettivo complessivo, attraverso una rimodulazione degli obiettivi dei singoli Enti del proprio territorio e di disporre, qualora la normativa lo consentirà, spazi sul bilancio regionale a beneficio degli investimenti e quindi dello sviluppo economico ed infrastrutturale.

* Provincia di Firenze

Tali problematiche possono, a volte, essere tali da rendere viziato o addirittura impossibile il trasferimento. Non si comprende quindi perché, quando il trasferimento avviene dallo Stato ad un altro Ente, quest'ultimo debba accettare "al buio", accollandosi poi tutte le conseguenze e gli oneri di situazioni anche insanabili. Così è già avvenuto, ad esempio, per il trasferimento dei beni ex ANAS per i quali, a distanza di 10 anni, non si è ancora riusciti ad avere conoscenza completa dello stato dei fatti, con danni e conseguenze negative anche per i privati cittadini.

Sarebbe quindi opportuno prevedere che gli effetti del trasferimento decorressero non dal DPCM, ma da verbali di consegna tra Stato (Agenzia del Demanio) e singolo Ente dai quali siano desumibili le esatte individuazioni dei beni e lo stato degli stessi anche sotto il profilo dell'utilizzo. Tale prassi, già sperimentata nei trasferimenti di beni precedenti alla Bassanini è risultata forse un po' più lunga, ma ha dato risultati certamente più soddisfacenti e certezza amministrativa.

Lo schema di decreto legislativo prevede, inoltre, il subentro dell'Ente ricevente in tutti i rapporti attivi e passivi, che andrebbero appunto resi noti, ma non si prevede alcunché circa l'ipotesi che vi sia la necessità di compiere atti ai fini del trasferimento stesso (ad esempio frazionamenti o riconfinamenti) né dà indicazioni sulla competenza a concludere eventuali procedimenti in corso (espropri, cause legali, ecc.). Tale mancata indicazione non può che generare successivi contenziosi, lungaggini, rimpallo di responsabilità e scarsa trasparenza anche nei confronti dei terzi interessati.

Per le considerazioni sopra riportate preoccupa, con riferimento alla procedura di trasferimento, la previsione, in caso di mancata intesa, dell'attribuzione per atto d'imperio dei beni alle Regioni e agli Enti Locali. Infatti l'attribuzione dei beni su richiesta sembra poter avvenire solo per le aree ed i fabbricati. E' da rilevare inoltre l'esclusione dalle tipologie dei beni da trasferire di quella dei beni appartenenti al

patrimonio culturale non di rilievo nazionale, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 19 della legge delega n. 42/2009.

Con riferimento alle modalità d'uso dei beni attribuiti emerge una predilezione verso il conferimento a fondi immobiliari con l'adozione di un regolamento che ne adegui la disciplina. Si prevede la partecipazione di soggetti privati e la possibilità per l'ente di indicare il conferimento diretto del bene al fondo. Non è chiaro come si possa assicurare che il fondo possa assolvere alla destinazione di valorizzazione funzionale individuata dall'Ente. E forti dubbi e perplessità suscita inoltre la previsione secondo la quale con DPCM e senza alcuna concertazione siano stabiliti criteri e tempi per ridurre le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regione e agli Enti Locali in funzione della riduzione delle entrate erariali conseguenti all'adozione dei DPCM. Ma questi argomenti aprono altri scenari degni di appositi approfondimenti.

** Regione Toscana*

Altre Regioni

In Piemonte al via la "regionalizzazione" del Patto

di *Matteo Barbero**

Dal 2010, per gli Enti locali piemontesi, il Patto di stabilità interno (PSI) sarà gestito dalla Regione. Il regolamento regionale n. 3/R/2010 ha dato attuazione all'art. 77-ter, c. 11, della l. 133/2008, che consente alle Regioni di "adattare le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale", fermo restando il rispetto dell'obiettivo aggregato del comparto. Si tratta di una novità importante, che potrebbe rendere il PSI più flessibile ed "intelligente". L'idea di fondo è semplice e coerente con la Costituzione, che inquadra il coordinamento della finanza pubblica fra le materia di legislazione concorrente (art. 117, c. 3, Cost.): lo Stato definisce la manovra di finanza pubblica e, anziché ripartirne il carico fra i singoli Enti attraverso la definizione di obiettivi specifici, la declina in macro-obiettivi regionali che ciascuna Regione è chiamata a gestire insieme con i propri Enti locali. In tal modo, ad un meccanismo rigidamente *top-down*, se ne sostituisce uno (almeno parzialmente) *bottom-up*, assai più flessibile, in quanto calibrato sulle caratteristiche dei diversi territori. Non a caso, un meccanismo analogo è previsto anche dalla legge delega 42/2009 sul federalismo fiscale. La "regionalizzazione" del PSI sconta, però,

numerose difficoltà, dovute principalmente alla scarsa chiarezza del quadro normativo. In particolare, non è chiaro fin dove le Regioni possano spingersi nel modificare la struttura degli obiettivi, la platea degli enti soggetti, i meccanismi incentivanti e sanzionatori, nonché le regole di monitoraggio e certificazione. Il Piemonte ha, quindi, optato per una "regionalizzazione" graduale: per il primo anno gli obiettivi per ciascuno degli Enti assoggettati al PSI dalla normativa statale (Province e Comuni con più di 5.000 abitanti) resteranno ex ante quelli definiti da quest'ultima, ma potranno essere modificati in corso di gestione. Dal 2011 il meccanismo andrà a regime, con la rimodulazione ex ante degli obiettivi. Lo scopo è duplice: 1) sostenere gli Enti in difficoltà con il rispetto del Patto; 2) utilizzare a pieno i margini di manovra da questo concessi. Ciò non sempre è avvenuto: negli ultimi due anni, gli Enti locali piemontesi hanno lasciato sul terreno, rispettivamente, circa 210 e 128 milioni di euro di "spendibilità" non sfruttata. Per ovviare a ciò il regolamento regionale disegna un sistema di compensazioni incrociate orizzontali (fra Enti dello stesso livello) e verticali (fra Enti di diverso livello): quelli non in grado di sfruttare del tutto i propri margini potranno cederne una parte ad altri, recuperandoli negli anni futuri grazie al ruolo di "stanza di compensazione" della Regione, che potrà alimentare il sistema anche in via diretta, attraverso il meccanismo di cui all'art.

7-quater, c. 1-3, della l. n. 33/2009, esteso anche all'anno corrente dalla legge di conversione del d.l. n. 2/2010 (non ancora pubblicata alla chiusura del presente lavoro). Il regolamento adatta anche la disciplina degli incentivi e delle sanzioni: sul primo versante, ai magri premi previsti dalla normativa statale si aggiungono quelli previsti dalla Regione attraverso il riconoscimento agli enti "virtuosi" di agevolazioni a valere sui bandi regionali. Riguardo alle sanzioni, la novità più importante è che in caso di rispetto dell'obiettivo aggregato non si applicheranno quelle statali, ma solo sanzioni regionali più mirate in quanto calibrate in ragione dell'entità e delle ragioni degli eventuali sforamenti da parte dei singoli Enti. Regole innovative riguardano, infine, le procedure di monitoraggio, che saranno gestite a livello regionale, al fine di fornire il supporto informativo per la gestione della "stanza di compensazione".

Ovviamente si tratta di un meccanismo delicato e complesso: basti pensare che ad essere coinvolti saranno 142 Enti (8 Province e 134 Comuni) di vari colori politici, per una popolazione complessiva di più di 3 milioni di persone. Esso, quindi, si reggerà solo se il sistema-Piemonte sarà capace di mostrarsi davvero tale.

** Regione Piemonte*

Il ritorno dell'IVAF in versione francese per finanziare la "Grande Parigi"

di Giancarlo Pola*, Vittorio Ferri **

L'acronimo IVAF forse non dice nulla alle giovani generazioni, essendo la denominazione di un tributo (sugli "Incrementi di Valore delle Aree Fabbricabili") che vide la luce nell'Italia del miracolo economico, nei primi anni '60, e altrettanto rapidamente venne inghiottito dagli eventi, senza che ne rimanesse traccia (in realtà malamente sostituito dall'INVIM nel 1973). Questo tributo sembra oggi sul punto di risorgere dalle ceneri in veste francese. Vediamo come e perché.

Il 29 aprile dello scorso anno il presidente Sarkozy ha annunciato la costruzione della "Regione capitale" (ovvero la "Grande Parigi") comprendente le città sul corso della Senna - Parigi, Rouen e Le Havre, per un totale di 11 milioni di abitanti - con l'obiettivo di migliorare il posizionamento di Parigi tra le città mondiali, con riferimento alla concorrenza della "Grande Londra". Responsabile del progetto è il segretario di Stato allo sviluppo della Regione capitale, con il coinvolgimento di tutti i campioni nazionali del settore trasporti.

Asse portante di questo progetto ambizioso è la rete del trasporto pubblico: sono previsti 130 km di "metro automatico" e 40 stazioni intorno a Parigi per migliorare i collegamenti tra le polarità esistenti e quelle in progetto e integrare le reti di trasporto, incluse nuove linee ferroviarie per collegare Parigi con il mare di Le Havre in 1 ora.

Quanto ai costi e alla loro copertura, il progetto distingue nettamente tra bilancio di funzionamento e bilancio di investimento. Nel periodo 2010-25 il fabbisogno per il funzionamento della nuova rete sarà di circa 43

miliardi di euro, di cui 38 finanziati con fonti di entrata tradizionali, gravanti rispettivamente sulle imprese, sugli utenti e sulla finanza regionale e dipartimentale. In particolare:

1. la rimodulazione delle zone e delle aliquote del *Versement Transports* (il classico tributo di scopo sulla massa salariale delle imprese) dovrebbe fornire 12 miliardi, pari al 36%;
2. le entrate tariffarie 17 miliardi, pari al 41%;
3. i contributi della Regione Ile de France e dei Dipartimenti 10 miliardi, pari al 23%.

Sul versante del bilancio d'investimento, per lo stesso periodo, è previsto un fabbisogno pari a 24 miliardi di euro. Oltre ai 9 miliardi del Contratto di Piano Stato Regioni, esso sarà finanziato principalmente con i seguenti strumenti tributari (che qui vengono elencati in ordine crescente di innovatività):

a. *un'imposta di scopo*, limitata nel tempo, nella forma di una addizionale alle imposte locali, con una previsione di gettito nel periodo considerato di 1,6 miliardi di euro;

b. *un'addizionale alla tassa di soggiorno*, finora applicata in maniera debole nella Regione Ile de France (che da sola ricava un quinto del gettito nazionale, a fronte della metà dei flussi turistici) che potrebbe fornire 0,5 miliardi di euro in quindici anni;

c. *la "cattura" dei plus valori immobiliari* generati dalla realizzazione della rete di trasporto.

E' questa la vera novità, nella quale il pianificatore francese ravvisa la possibilità, e l'opportunità, di riportare all'attivo del bilancio pubblico una quota del costo degli investimenti sostenuti, in quanto le tradizionali forme di tassazione urbanistica non si sono rivelate efficaci, neppure in Francia. La suddetta "cattura" avverrebbe attraverso la tassazione sull'incremento di valore degli immobili imputabile alla realizzazione delle infrastrutture di trasporto collettivo.

A tal proposito, il Rapporto 2009 della Direzione Infrastrutture della Regione Ile de

France, ipotizza: un contributo forfettario variabile da 0 a 100 euro/mq di nuova superficie costruita da modulare in relazione alla domanda di mercato per l'area, al tipo di attività prevalente, alla destinazione d'uso, alla distanza dalla stazione del trasporto pubblico (il gettito stimato è di 500 milioni di euro distribuito nei 10-20 anni di realizzazione); una ridefinizione della tassazione annuale sugli immobili ad uso ufficio e commerciale in prossimità delle stazioni mediante l'aumento delle aliquote o l'applicazione di una addizionale per un gettito stimato in 500 milioni di euro annui; una rivalutazione delle basi imponibili (valori locativi) delle imposte sugli immobili a favore dei governi locali, limitata a quelli interni al perimetro entro il quale si manifestano le esternalità positive dopo la realizzazione delle infrastrutture (il gettito annuo stimato è dell'ordine di 10 milioni).

L'effettiva applicazione degli strumenti citati presenterà non trascurabili difficoltà in ordine alla definizione del perimetro di tassazione (poiché oltre 1km i benefici privati diminuiscono mentre i costi pubblici di infrastrutturazione aumentano); ai rapporti tra pubblico/privato e Stato/Comuni in merito all'esercizio del diritto di prelazione sui terreni; ai rapporti economici tra Grand Paris ed i proprietari dei terreni (espropriare terreni a valori di mercato implica un alto costo d'intervento); al gettito derivante dai contributi di migliorata ipotizzati, ancora scarso rispetto al costo di realizzazione delle infrastrutture.

Tuttavia, a modesto parere di chi scrive, queste difficoltà non riducono l'importanza di questi strumenti dal punto di vista dell'equità fiscale, della partecipazione dei privati alla costruzione della città pubblica e del sostegno al finanziamento delle infrastrutture di trasporto.

* Università di Ferrara ** Università Milano-Bicocca

Attività e Notizie

Iniziative

Università Roma Tre
LA PROGRAMMAZIONE E IL CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA NELLA RIFORMA DELLA LEGGE DI CONTABILITA'
Roma, 12 marzo 2010

Legautonomie
1° FORUM SUL RATING FINANZIARIO DEI COMUNI ITALIANI
Roma, 14 aprile 2010

Pubblicazioni

LA SANITA' IN ITALIA
FEDERALISMO, REGOLAZIONE, DEI MERCATI, SOSTENIBILITA' DELLA FINANZA PUBBLICA
Fabio Pammolli, Nicola C. Salerno
AREL - il Mulino

Per informazioni o chiarimenti sui tributi della Regione Toscana scrivere a :
tributi@regione.toscana.it

Federalismo Trimestrale di informazione per cittadini e imprese
IN Toscana

Redazione

IRPET:

Claudia Ferretti (Responsabile)
Stefania Lorenzini

REGIONE TOSCANA:

Luigi Idili, Giovanni Morandini,
Francesca Poli

Progetto grafico:

Patrizia Ponticelli

Sede di redazione:

IRPET - Via G. La Farina, 27

50132 FIRENZE

Tel. 055/574138

Fax 055/574155

e-mail redazione@irpet.it